



**Regolamento**  
**per la disciplina delle attività industriali, commerciali, artigianali esercitate nell'ambito del porto**  
**di Taranto – iscrizione nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione**  
**(approvato con Ordinanza n. 10/21 del 22/03/2021)**

**Articolo 1**  
**“Ambito di applicazione”**

Chiunque eserciti o intenda esercitare un'attività a carattere industriale, commerciale, artigianale, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Taranto – così come individuata dal comb. disp. dei DD.MM. 06.04.1994 e 23.06.2004 – deve presentare la “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 e s.m.i., ed essere iscritto in apposito registro, tenuto dallo stesso Ente per ottemperare ai compiti di vigilanza previsti dall'articolo 68 del Codice della Navigazione e disciplinati con il presente Regolamento.

Possono essere iscritti nel registro tenuto ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav.:

- a) le Società e le imprese individuali per le attività di cui ai codici ATECO registrati alla C.C.I.A.A. alla data di presentazione della SCIA;
- b) I liberi professionisti regolarmente iscritti in Albi Professionali per attività coerenti con la precitata iscrizione;
- c) I lavoratori autonomi e le associazioni per attività che non richiedono una specifica iscrizione in Registri, Albi Professionali, etc.

**Art. 2**  
**“Esenzioni”**

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti attività in quanto regolamentate da altre disposizioni settoriali:

1. Servizi di interesse generale di cui all'art. 6, co. 1, lett. c) della Legge 84/94.
2. Imprese autorizzate ex artt. 16, 17, 18 e 19 della Legge 84/94.
3. Attività affidate ad imprese appaltatrici dall'Autorità di Sistema Portuale ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni.
4. Servizi tecnico nautici di cui all'art 14 della Legge 84/94.
5. Agenti Raccomandati Marittimi.
6. Spedizionieri doganali.
7. Attività svolte da concessionari demaniali marittimi nell'ambito delle rispettive concessioni e limitatamente all'oggetto della concessione medesima.
8. Periti, fornitori ed appaltatori navali ed altri soggetti in possesso della tessera ministeriale di libero accesso ai Porti Nazionali ai sensi della circolare n. DEM3/sp01100 del 26/11/1999.
9. Trasportatori che abbiano la necessità di consegnare/ritirare delle merci in ambito portuale muniti di idonea documentazione.
10. Società interessate alla gestione delle navi presenti in porto (intendendo per tali gli armatori, gli armatori disponenti, i noleggiatori, i proprietari del carico, i caricatori di cui al Codice della Navigazione, Parte Prima, Titolo I, etc) e le società che operano occasionalmente (massimo tre volte in un anno) per detti soggetti. Ciò esclusivamente durante la permanenza in porto della nave e, comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle attività.
11. Soggetti che svolgono attività di supporto alle navi da crociera (guide, tour operator, pullman turismo, etc) esclusivamente durante la permanenza in porto della nave e, comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle attività.
12. Gestori di servizi di pubblica utilità (luce, acqua, telefono, etc) ed i loro fornitori per effettuare interventi urgenti.

**Art. 3**  
**“Presentazione della SCIA”**

Tutti coloro che intendano essere iscritti nel registro tenuto ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione dovranno inoltrare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) esclusivamente mediante la procedura on-line del SUA

(Sportello Unico Amministrativo) disponibile sul sito dell'Ente [www.port.taranto.it](http://www.port.taranto.it). L'istanza, in competente bollo da assolvere attraverso la piattaforma PagoPA dell'Ente o tramite versamento con Modello F23, potrà anche essere presentata tramite un soggetto munito di procura speciale come previsto dal precitato SUA.

Nella segnalazione dovranno essere specificati gli estremi anagrafici del dichiarante e l'attività che si intende svolgere (per le Società e le imprese individuali le attività eseguibili sono esclusivamente quelle di cui ai codici ATECO indicati alla voce "ATTIVITA' DELL'IMPRESA" nel certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura).

La segnalazione dovrà, altresì, essere corredata dalla seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione nel Registro delle Imprese per i soggetti di cui all'art. 1, lett. a) ovvero dichiarazione di iscrizione all'albo per i soggetti di cui all'art. 1, lett. b) ovvero apposita dichiarazione per i soggetti di cui all'art. 1, lett. c);
2. dichiarazione che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data dell'istanza per i soggetti di cui all'art. 1, lett. a);
3. dichiarazione del legale rappresentante che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza – della cui situazione dichiara di essere a conoscenza, assumendosene le relative responsabilità – non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);
4. dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza;
5. indicazione del numero totale del personale dipendente che dovrà operare nell'ambito portuale, nonché dichiarazione che ne attesti la regolare assunzione, la formazione e l'idoneità alla mansione;
6. indicazione del numero totale dei veicoli da utilizzarsi nell'ambito portuale completo di dichiarazione attestante la conformità alle norme vigenti di detti mezzi, nonché dei DPI da impiegare nell'espletamento delle attività;
7. dichiarazione di aver ottemperato agli obblighi previsti dalla D.Lgs. n. 81/08, in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni con specifico riferimento all'attività che sarà svolta in ambito portuale nonché dichiarazione di aver nominato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il medico competente ed, eventualmente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
8. dichiarazione del legale rappresentante di manlevare e tenere indenne, in modo assoluto, l'Autorità di Sistema Portuale e le altre Amministrazioni dello Stato da qualsivoglia azione e responsabilità per ogni eventuale infortunio e/o tipo di danno/molestia che potessero derivare a persone, società/terzi in genere e cose durante l'espletamento delle attività;
9. dichiarazione di presa visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del REG. (UE) 679/2016;
10. copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante e di tutti coloro che hanno rilasciato autodichiarazioni;
11. ricevuta del versamento dell'importo di € 110,00 (centodieci/00) dovuto a titolo di spesa istruttoria da eseguirsi attraverso la piattaforma PagoPA dell'Ente oppure con bonifico bancario presso la Banca Popolare Pugliese – Filiale di Taranto – Via Dante Ang. Via Zara – (IBAN IT87 J052 6279 748T 2099 0000 641) – intestato a "Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio", con la seguente causale "iscrizione ex art. 68 Cod. Nav. e denominazione dell'impresa"

Provvisoriamente, fino al 30/04/2021, le istanze potranno essere presentate anche all'indirizzo di posta elettronica all'uopo adibito e dovranno riportare nell'oggetto l'indicazione "Iscrizione ex art. 68" e la denominazione del soggetto che ne fa richiesta. In tal caso sarà necessario annullare la marca da bollo e compilare la relativa autocertificazione per attestare l'effettivo utilizzo del bollo.

L'Autorità di Sistema Portuale, esaminata la segnalazione, trasmette la stessa alle Pubbliche Amministrazioni interessate per le eventuali osservazioni di competenza.

#### **Articolo 4** **"Durata e rinnovi"**

1. L'Autorità di Sistema Portuale, accertata la sussistenza dei requisiti dichiarati, entro il termine di giorni 60 dalla data di ricezione della SCIA, procede all'iscrizione dell'impresa nell'apposito registro. Nel caso in cui la dichiarazione presentata risulti incompleta, l'istanza sarà considerata irricevibile/inammissibile. In tal caso l'AdSP ne darà comunicazione al soggetto interessato e le attività saranno sospese fino al completamento della SCIA.
2. Nel registro, per ciascun iscritto, saranno indicati: la denominazione, la forma giuridica, la sede dell'impresa o della società, il numero di codice fiscale, l'indicazione delle attività da svolgere.

3. L'iscrizione ha scadenza alla data del 31 dicembre dell'anno per il quale è stata richiesta e può essere rinnovata, subordinatamente alla presentazione di una nuova SCIA da effettuarsi a partire dall'1 novembre di ogni anno.

## **Articolo 5** **“Consulenti chimici di porto”**

I consulenti chimici per operare in ambito portuale devono essere iscritti nel registro istituito ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. Gli stessi non possono utilizzare la SCIA in quanto, per lo svolgimento di detta attività, è previsto un numero chiuso. Il numero di consulenti chimici da iscrivere nei registri tenuti dall'Autorità, in considerazione delle esigenze operative locali ed al fine di garantire l'espletamento del servizio, è determinato in 3 (tre) unità. I professionisti già iscritti in detti registri alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, continueranno a mantenere l'iscrizione.

Per l'individuazione dei soggetti da iscrivere, ove si verifichino disponibilità di posti, si procederà mediante avviso pubblico che disciplinerà modalità e criteri di selezione, dando comunque la priorità ai residenti nella provincia di Taranto.

Per partecipare alla selezione per l'iscrizione i professionisti interessati dovranno, comunque, presentare istanza in carta legale allegando la documentazione atta a dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica;
- b) iscrizione all'Albo Professionale;
- c) compimento del tirocinio pratico di almeno un anno presso un consulente chimico di porto in attività conformità alle indicazioni di cui al punto 1.2 della circolare n. DEM3/SP 1160 in data 10/12/1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- d) superamento prova teorica specificata al punto 1.3 della precitata circolare;
- e) capacità fisica a svolgere l'attività, attestata mediante certificato medico dell'Ufficio di Sanità Marittima.

Alla suddetta domanda potrà essere allegato ogni altro documento attestante i titoli di specializzazione, di aggiornamento, o comunque utile ai fini della valutazione della capacità professionale.

Il compimento del tirocinio pratico ed il superamento della prova teorica non sono richiesti ai professionisti già iscritti in altri porti come consulenti chimici. Gli stessi, in sostituzione di detta documentazione, dovranno comunicare presso quale Autorità Marittima o Portuale sono conservati la relazione sul tirocinio ed il verbale della valutazione di cui ai precedenti punti c) e d) al fine di consentirne l'acquisizione d'ufficio, come previsto dalla circolare precitata.

L'iscrizione ha validità fino alla cancellazione. Gli interessati dovranno, comunque, presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, la documentazione di cui ai punti b) ed e) al fine di dimostrare il mantenimento di detti requisiti.

I consulenti chimici di porto sono tenuti, inoltre, a trasmettere all'Autorità di Sistema Portuale ed alla Autorità Marittima il tariffario delle prestazioni professionali rese ed eventuali successive variazioni, con allegata una dichiarazione con la quale si attesta che le tariffe applicate corrispondono a quanto previsto dalla Circolare n. DEM3/2378, in data 17/10/2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

I consulenti chimici potranno essere cancellati dai registri per le seguenti motivazioni:

- morte dell'interessato;
- richiesta dell'interessato;
- cancellazione dall'Albo Professionale o perdita della capacità fisica attestata dal medico di porto;
- mancata presentazione annuale della documentazione necessaria al rinnovo dell'iscrizione;
- gravi infrazioni commesse nell'esercizio dell'attività.

## **Articolo 6** **“Obblighi e responsabilità delle imprese operanti in ambito portuale”**

Il Soggetto che esercita delle attività in ambito portuale, oltre al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, è tenuto a:

1. chiedere il rilascio dei tesserini occorrenti per l'accesso in porto del personale dipendente e dei mezzi avanzando apposita istanza all'Autorità competente;
2. osservare la normativa vigente in materia oltre quella che venisse emanata nel periodo di validità dell'iscrizione di carattere generale e specifica in materia di polizia, doganale, sanitaria, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, di lavoro, sicurezza, antinfortunistica ed ambientale, nonché le ordinanze e i regolamenti emanati dall'AdSP e dall'Autorità Marittima;
3. svolgere la propria attività con personale regolarmente assunto, adeguatamente formato ed in possesso delle necessarie abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgersi;
4. conservare i requisiti che sono stati dichiarati nella SCIA;

5. comunicare all’Autorità di Sistema Portuale ogni variazione inerente i dati dichiarati nella SCIA e/o contenuti nell’annessa documentazione di supporto, per iscritto, nel termine di giorni trenta dall’avvenuta modificazione;
6. ottemperare alle richieste dell’Autorità di Sistema Portuale per rilevamenti statistici, studi economici e ricerche di mercato, facendo pervenire alla stessa ogni informazione che l’Amministrazione ritenga utile anche nel quadro della propria attività di vigilanza e controllo;
7. consentire al personale dipendente dell’Autorità, in servizio operativo di vigilanza, l’effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant’altro ritenuto necessario al fine di accertare, in ogni momento, la regolarità e l’efficienza delle attività espletate;
8. adottare ogni efficace misura di sicurezza e fornire al personale dipendente i dispositivi di protezione individuale necessari in relazione al tipo di attività svolta. Ciò per la fondamentale tutela dell’incolumità e della salute del personale stesso, vigilando affinché i predetti dispositivi di protezione individuale vengano effettivamente utilizzati dal personale medesimo;
9. assicurare il regolare funzionamento delle attrezzature e dei mezzi meccanici utilizzando gli stessi solo se in perfetta efficienza avendo cura di far effettuare i collaudi degli stessi, dagli Organi competenti, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

### **Articolo 7** **“Sospensione o revoca”**

1. Il mantenimento dell’iscrizione è subordinato, oltre che alle normative previste in materia di disciplina del lavoro, al rispetto del presente Regolamento.
  2. L’inosservanza del presente Regolamento, di quanto previsto al precedente punto 1. e/o la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e/o l’inosservanza delle prescrizioni riguardanti l’esercizio delle attività, è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, previa diffida, con la sospensione o il divieto allo svolgimento delle attività, senza diritto ad alcun indennizzo.  
E’ fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni previste da altre norme per più gravi inosservanze di norme amministrative o penali.
- L’Autorità di Sistema Portuale ha facoltà di effettuare i controlli ritenuti opportuni, senza alcun preavviso, al fine di verificare l’osservanza alle presenti disposizioni ed alle normative vigenti in materia.